



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95

Del 29/11/2024

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025. Conferma aliquote dell'anno 2024.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 e ss. presso l'Aula Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, a seguito di convocazione del Presidente del C.C. prot.n. 41932 del 15/11/2024, notificato a norma di legge.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sottoindicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
FICILI	ANGELA DESIRE'	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	
DI BENEDETTO	ANDREA	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
PUGLISI	GIUSEPPE	X	
ARRABITO	GIUSEPPE		X
LOPES	MARCO		
CAUSARANO	SALVATORE	X	
MICARELLI	SABRINA	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
IURATO	DEBORA	X	
MURIANA	STEFANIA	X	
RICCOTTI	CATERINA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 15 Assenti n.01

Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Angela Desirè Ficili.
Sono presenti per l'A.C. il Sindaco Geom. Marino e gli Assessori: Causarano, Portelli e Falla.

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali Causarano, Di Benedetto e Mirabella Felicia Maria.

La Presidente dà lettura del punto n. 13) all'o.d.g., rubricato "Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025. Conferma aliquote dell'anno 2024" e invita la dott.ssa Drago, su richiesta dell'Amministrazione, a prendere parola per illustrare il punto.

Alle ore 19:03 rientrano in aula la consigliera Iurato e il consigliere Arrabito. Risultano presenti in aula n. 15 consiglieri su n. 16 assegnati.

Avutane facoltà, la dott.ssa Drago dà atto che la proposta in oggetto riguarda l'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale unica, che rappresenta un adempimento propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione. Rispetto alle aliquote approvate lo scorso anno si tratta di una conferma, tranne per il fatto che quest'anno il MEF ha adottato un prospetto telematico che si ricava dal Portale del federalismo fiscale da cui si desumono le varie classificazioni degli immobili; vi è inoltre un decreto del MEF di settembre 2024 che ha previsto per i comuni la possibilità di diversificare le aliquote in base alla tipologia di immobile.

Alle ore 19:17 si allontana la consigliera Buscema. Sono presenti in aula n. 13 consiglieri.

Successivamente, chiede la parola la consigliera Micarelli, la quale chiede alla dott.ssa Drago alcuni chiarimenti di tipo tecnico.

La dott.ssa Drago fornisce i chiarimenti richiesti.

Alle ore 19:20 rientra in aula la consigliera Buscema, sono presenti in aula n. 14 consiglieri.

Successivamente, la Presidente chiede al consigliere Arrabito di riportare il parere della III Commissione.

Il consigliere Arrabito, in qualità di Presidente della III Commissione, dichiara che il parere della Commissione è favorevole.

Successivamente, constatato che nessun altro chiede di intervenire, la Presidente, dopo aver dato atto che sulla proposta è stato reso parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmesso ai consiglieri comunali con nota prot. n. 43275 del 26/11/2024, pone ai voti la proposta di deliberazione n. 07 del 11/11/2024 del Titolare di E.Q. - Responsabile del Settore IV ad oggetto: "Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025. Conferma aliquote dell'anno 2024".

La votazione, espressa per alzata e seduta, dà il seguente risultato:

presenti: 14

assenti: 02 (Lopes, Mirabella I.B.)

votanti: 11

favorevoli: 11

contrari: nessuno

astenuti: 03 (Buscema, Riccotti, Pacetto)

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la proposta di cui al punto n. 13) all'o.d.g., rubricato "Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025. Conferma aliquote dell'anno 2024".

Successivamente, su richiesta dell'Amministrazione, la Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, espressa per appello nominale, dà il seguente risultato:

presenti: 14

assenti: 02 (Lopes, Mirabella I.B.)

votanti: 11

favorevoli: 11

contrari: nessuno

astenuti: 03 (Buscema, Riccotti, Pacetto)

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'eserita votazione, dichiara approvata la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto "Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025. Conferma aliquote dell'anno 2024".

Successivamente, chiede e ottiene la parola il consigliere Giannone, il quale chiede il prelievo dei punti nn. 19, 20, 21, 22 e 25 all'ordine del giorno.

La Presidente pone ai voti la proposta del consigliere Giannone.

La votazione, espressa per appello nominale, dà il seguente risultato:

presenti: 14

assenti: 02 (Lopes, Mirabella I.B.)


votanti: 11

favorevoli: 11

contrari: nessuno

astenuti: 03 (Buscema, Riccotti, Pacetto)

La Presidente del Consiglio, pertanto, dichiara approvata la proposta del consigliere Giannone e passa alla trattazione del punto n. 19).



COMUNE DI SCICLI

Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali
Ufficio Imposta Patrimoniale e Imposta di Soggiorno



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7

DEL 11/11/2024

**Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2025.
Conferma aliquote dell'anno 2024.**

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di Responsabile del Settore IV Entrate, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE:

- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l'unificazione IMU – TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160/2019;

- l'art. 1, comma 780 della stessa L. 160/2019 dispone, a decorrere dall'anno 2020, l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando la parte riguardante la TARI;

- pertanto, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019.

ATTESO CHE, per quanto riguarda le aliquote, l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 749, che prevede l'applicazione delle detrazioni nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/77;

- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751 che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre **saranno esenti a decorrere dal 2022**, in presenza delle condizioni suddette;

- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 759 che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, *"... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ..."*;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale *"... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ..."*;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 avente ad oggetto *"Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*.

PRESO ATTO CHE, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *"... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ..."*;

VISTO quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni"*

possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

CONSIDERATO CHE, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "*... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...*";

VISTO l'allegato prospetto A), parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

DATO CHE ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "*... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...*";

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine del 28 ottobre dello stesso anno.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 07 Luglio 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale inerente la nuova IMU.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 07 Luglio 2020, con la quale sono state approvate, per l'anno 2020, le aliquote della nuova IMU.

PRESO ATTO che per le annualità 2021 e 2022 non sono state approvate nuove tariffe IMU, e pertanto sono state applicate le aliquote vigenti nell'anno precedente.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23/02/2024, con la quale sono state approvate, per l'anno 2024, le aliquote della nuova IMU.

RITENUTO pertanto che occorre procedere alla approvazione, per l'anno 2025, delle aliquote IMU di cui al Prospetto elaborato (**allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come conferma delle medesime aliquote approvate nell'anno 2024.

VISTO il Decreto del MEF 25/07/2023 (pubblicato in G.U. 181 del 25/07/2023) che aggiorna gli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

VISTA la determina del Sindaco n° 12 del 18/06/2024 di Conferma e nomina Responsabili di Settore a seguito della modifica della macrostruttura dell'Ente.

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 17/09/2024 di nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 23/04/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22/02/2023.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 26/03/1999.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000.

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, n° 7/92, 23/98, n° 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto sopra esposto, propone al Consiglio Comunale, l'adozione delle presente deliberazione:

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare, per l'anno 2025, le aliquote IMU di cui al Prospetto elaborato, **allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel senso di confermare le aliquote IMU 2024.

3) Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021).


4) Di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

5) Dare atto che, le aliquote e le esenzioni stabilite nel Prospetto di cui al punto 2 ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, hanno effetto a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro i termini di legge.


6) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 delle L.R. 44/91, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027.

L'ASSESSORE ALLE ENTRATE
Dott.ssa Concetta Portelli



IL CAPO SETTORE IV
Dott.ssa Valeria Drago



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 11/11/2024

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N° 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scikli, 11/11/2024



IL RESPONSABILE SETTORE IV ENTRATE


(Dott. ssa Valeria Drago)

Valeria Drago

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scikli, 11/11/2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE III FINANZE

(D.ssa Grazia Maria Galanti)

Grazia Maria Galanti

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente







PROT. GEN. N° 43275
DEL 26-11-2024

COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di Novembre, in video conferenza dai propri studi, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, composto da:

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente
Dott. Roberto Mellina – Componente
Dott. Giovanni Chiello - Componente

Inizia l'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 11/11/2024 trasmessa via pec in data 12/11/2024 prot 41345/2024, predisposta dal Settore IV Entrate tributarie e patrimoniali avente per oggetto: **"Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2025. Conferma aliquote dell'anno 2024."** munita del parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), espresso con in data 11/11/2024 dal Responsabile di Elevata Qualificazione del Settore IV Entrate, Dott.ssa Valeria Drago. Inoltre è presente parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) espresso in data 11/11/2024 dal Responsabile di Elevata Qualificazione del Settore III Finanze Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti.

PREMESSO CHE:

- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l'unificazione IMU -TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780 della stessa L. 160/2019 dispone, a decorrere dall'anno 2020,

l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando la parte riguardante la TARI;

- pertanto, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019.

ATTESO CHE, per quanto riguarda le aliquote, l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 749, che prevede l'applicazione delle detrazioni nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/77;

- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751 che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 759 che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 avente ad oggetto "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" .

PRESO ATTO CHE, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...";

VISTO quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18

settembre 2024) rubricato "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

CONSIDERATO CHE, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...";

VISTO l'allegato prospetto A) alla proposta di delibera, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

DATO CHE ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine del 28 ottobre dello stesso anno.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23/02/2024, con la quale sono state approvate, per l'anno 2024, le aliquote della nuova IMU.

RITENUTO pertanto che occorre procedere alla approvazione, per l'anno 2025, delle aliquote IMU di cui al Prospetto elaborato (allegato A) di cui alla proposta di delibera, come conferma delle medesime aliquote approvate nell'anno 2024.

VISTO il Decreto del MEF 25/07/2023 (pubblicato in G.U. 181 del 25/07/2023) che aggiorna gli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 23/04/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026.

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2024;
- la L.R. n. 48/1991
- l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio dei Revisori

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2025. Conferma aliquote dell'anno 2024."**


Il Collegio dei Revisore

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente




CIMINO GIUSEPPE
25.11.2024 21:57:36
GMT+02:00

Dott. Roberto Mellina – Componente



ROBERTO
MELLINA
25.11.2024
19:07:34
GMT+02:00

Dott. Giovanni Chiello – Componente



CHIELLO
GIOVANNI
25.11.2024
20:33:37
GMT+02:00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Dott.ssa Angela Desirè Fielli e)

LA SEGRETARIA GENERALE

(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 30/10/2024

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)